



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / ConsRI

Cancellazione d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) irregolari indicati nell'elenco di cui all'allegato A

IL CONSERVATORE
VISTO

- gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

- l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

- l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e sue successive modificazioni;

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 5 bis secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

- l'art. 3-bis, comma 1 del D.Lgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in base al quale "i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale";

- l'art. 6 bis del CAD che ha istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC);

- l'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, che prevede l'obbligo per le imprese individuali attive, che non hanno una procedura concorsuale in corso, di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese;

- l'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese;

- il Regolamento camerale approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 20.02.2023 e ratificato con deliberazione di Consiglio n. 1 del 28.04.2023, con particolare riferimento agli articoli 3, 5 e 6 del predetto Regolamento;

- che compete al Conservatore del registro imprese il controllo degli indirizzi PEC delle imprese iscritte e la verifica che le caselle di posta elettronica certificata mantengano nel tempo i requisiti previsti, con la conseguente cancellazione d'ufficio di quelli irregolari, in quanto revocati, non validi o non univoci;

- la direttiva del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della giustizia del 27/04/2015 (in vigore dal 13/07/2015), che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC non attivi o non univoci debbono essere cancellati dal registro delle imprese;

- che, a seguito della cancellazione d'ufficio della PEC risultata irregolare, l'art. 37 del d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020, prevede che a ciascuna impresa interessata:

- venga attribuito d'ufficio un domicilio digitale – che verrà iscritto in visura – valido soltanto in ricezione (non si potranno inviare messaggi) e consultabile esclusivamente online nel *cassetto digitale dell'imprenditore*, dal sito <https://impresa.italia.it/cadi/app/login> utilizzando la propria identità digitale (SPID/CNS);
- sia applicata una sanzione amministrativa in misura raddoppiata per le società ed in misura triplicata per le imprese individuali; il verbale di sanzione verrà notificato al nuovo domicilio digitale attribuito d'ufficio, e per consultarlo sarà necessario accedere online al *cassetto digitale dell'imprenditore*, con le modalità sopra indicate.

- che ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle imprese, mentre l'ufficio che cura il procedimento e presso cui è possibile visionare gli atti e chiedere chiarimenti è l'ufficio Registro delle imprese della Camera di commercio di Cuneo

CONSIDERATO

- che, in data 31/08/2023, in ottemperanza alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 è avvenuta la comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) irregolari (revocati, non univoci, non validi), mediante pubblicazione dell'avviso e dell'elenco degli indirizzi PEC all'Albo camerale online ai fini della pubblicità legale, nonché nella sezione del sito web camerale dedicata al Registro imprese;

- che, in data 04/09/2023 i professionisti iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Cuneo e di Asti, i Tributaristi e le Associazioni di categoria sono stati avvisati dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC irregolari, tramite invio di apposita comunicazione tramite email da parte dell'ufficio del Registro delle imprese;

- che le imprese aventi indirizzi PEC non univoci, in quanto non riconducibili ad una sola impresa o appartenenti a professionisti iscritti agli Albi, con comunicazione PEC prot. n. 0034061/U del 04/09/2023 sono state ulteriormente invitate a dotarsi di un proprio indirizzo PEC e ad iscriverlo al Registro imprese;

- che la comunicazione di avvio del procedimento invitava le imprese coinvolte a regolarizzare la propria posizione iscrivendo al Registro imprese un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, mediante una pratica telematica di Comunicazione Unica - esente da imposta di bollo e diritti di segreteria - oppure riattivando l'indirizzo PEC scaduto;

- che in esito ai riscontri pervenuti e alle regolarizzazioni effettuate, le imprese che non hanno regolarizzato la propria posizione sono state inserite nell'elenco di cui all'allegato A, estratto dal sistema informativo delle Camere di commercio

DETERMINA

- di cancellare d'ufficio, dal Registro delle imprese, gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) irregolari (revocati, non validi, non univoci) relativi alle imprese indicate nell'elenco di cui all'allegato A;
- di pubblicare il provvedimento all'Albo camerale online, ai fini della pubblicità legale;
- di considerare la pubblicazione di questo provvedimento nel sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione albo camerale online, quale notifica alle imprese coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 241/1990;
- di disporre l'ulteriore pubblicazione di questo provvedimento nel sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Domicilio digitale: procedimenti d'ufficio";
- di effettuare - decorso il termine per la presentazione di eventuali opposizioni, di seguito precisato - la procedura di cancellazione massiva degli indirizzi PEC relativi alle posizioni indicate nell'elenco di cui all'allegato A, che nel frattempo non siano state regolarizzate;

SI INFORMA

- che contro questo provvedimento è ammesso reclamo al Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Cuneo, di cui all'art. 2189, ultimo comma del codice civile, entro otto giorni dalla notifica del provvedimento stesso, che

si intenderà effettuata decorsi sette giorni dalla pubblicazione all'albo camerale online.

Il Conservatore
- Dott.ssa Patrizia Mellano -

La firma, nel documento originale elettronico, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*.